

stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle tratte – lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario.

ART. 89. (Strade sismi)

1. Per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, ad integrazione degli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto legge 6 maggio 2021, convertito dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, oggetto di ordinanza del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027.

Relazione illustrativa

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016. Tali risorse integrano gli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggetto di ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

ART. 90. (Strada Statale n. 4 Salaria)

1. Al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte – lotti funzionali - da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte da finanziarie. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 91.**(Corridoio Reno-Alpi)**

1. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra Italia e Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

Relazione illustrativa:

La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

ART. 92.**(Peschiera)**

1. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano".

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1.

Titolo VI Sanità

ART. 93.

(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Relazione illustrativa

Al fine di riconoscere al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso le particolari condizioni del lavoro svolto, rese ancor più stringenti durante la pandemia da Covid-19 e incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi stessi, si prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementata di ulteriori 200 milioni di euro,. Tale riconoscimento è peraltro in linea con il documento prodotto dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2022 nell'ambito del quale sono state formulate specifiche "proposte per far fronte alle criticità dei servizi di Emergenza Urgenza" e tra queste è stata evidenziata anche l'esigenza di prevedere meccanismi incentivanti di tipo economico tra cui l'incremento dell'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Relazione tecnica

La norma dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro dei limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma-293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

Agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

ART. 94.

(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)

1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sebbene la resistenza antimicrobica sia un fenomeno evolutivo naturale, le cause principali del suo sviluppo e della sua diffusione sono indotti dalle attività antropiche. In particolare, l'uso eccessivo o improprio degli antimicrobici in medicina umana e in veterinaria, così come nell'agricoltura, è una delle principali cause dello

sviluppo e della diffusione di microrganismi resistenti alle terapie antimicrobiche, che, pertanto, perdono di efficacia.

Il trend in aumento dell'antimicrobica-resistenza (AMR) ci sta conducendo verso un'era "post-antibiotici" in cui anche l'effettuazione di interventi chirurgici routinari diverrà impossibile per il rischio di contrarre infezioni fatali o con esiti invalidanti, a causa della mancanza di antibiotici efficaci da usare per la profilassi peri-operatoria o come terapia di possibili complicanze infettive.

A novembre 2018 sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo sondaggio, condotto, dalla Commissione Europea nei 28 Stati membri dell'UE per monitorare i livelli di utilizzo e conoscenza degli antibiotici tra il pubblico. Dall'indagine emergono dati preoccupanti per il nostro Paese che confermano la ridotta conoscenza della problematica da parte della popolazione.

Il Ministero della salute, adottando un metodo "OneHealth", e riunendo tutti i possibili attori, istituzionali e non, nel 2015 ha istituito un Gruppo di lavoro che ha prodotto un nuovo documento "Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in linea col precedente PNCAR 2017-2020, con l'obiettivo di continuare a fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l'emergenza dell'ABR nei prossimi anni.

Il documento è stato condiviso con il Coordinamento interregionale delle regioni – Area Prevenzione e sanità pubblica.

Nel nuovo documento è prevista una maggiore integrazione fra settore umano, animale e ambientale secondo un approccio One Health, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza e l'introduzione di attività di monitoraggio ambientale. È stato inoltre inserito un capitolo sulla corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati. Tra le altre novità è stato inserito un focus sulla Trasparenza nel capitolo dedicato a Informazione e comunicazione, e una sezione dedicata agli Aspetti etici dell'antibiotico-resistenza nel capitolo dedicato a Ricerca, innovazione e bioetica; infine è stato dedicato un capitolo alla Cooperazione nazionale ed internazionale.

Pertanto, il PNCAR 2022-2025 rappresenta lo strumento per tradurre la strategia nazionale nella pratica, fornendo un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'AMR a livello nazionale, regionale e locale, mediante un approccio multisettoriale *One Health* e integrando le azioni già messe in atto a tutti i livelli e in tutti i settori, fornendo una visione unitaria.

Il PNCAR prevede molteplici azioni da realizzare anche in sinergia tra varie autorità sanitarie competenti e diverse figure professionali coinvolte nei settori umano, veterinario, agro-alimentare e ambientale, e l'impegno da parte del Ministero della salute ad individuare fondi *ad hoc* per dare attuazione alle medesime.

La mancanza di risorse specifiche e di una struttura dedicata esclusivamente alla realizzazione della strategia di contrasto all'AMR, considerate le risorse economiche e umane sottratte a questo argomento a causa delle attività emergenziali recenti e ancora in corso anche in Italia (COVID-19 e monkeypox), sta causando non pochi ritardi nell'attuazione di quanto previsto e raccomandato nel PNCAR 2017-2020 tra le attività non ancora realizzate. A tal proposito, si ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all'AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per l'anno 2021 non sono state ancora svolte.

RELAZIONE TECNICA

Finanziamento per il rafforzamento e l'estensione a livello regionale e locale di programmi efficaci per il contrasto dell'Antimicrobica-resistenza (AMR) e delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali ¹	7120	210	2,4
Programmi di stewardship ²	6660	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie ³	6700	42	0,7

Uso della "prescrizione ritardata" (post-datata) ⁴	1900	4	0,7
Campagne di informazione ⁵	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi ⁶	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell'AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di stewardship, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione. La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall'OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/proposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2- I anno (2023)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

ART. 95.***(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)***

1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere

dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Relazione illustrativa

La disposizione riconosce a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

Relazione tecnica

La disposizione intende riconoscere a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.

ART. 96.

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Esclusivamente per l'anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche. ,

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per i primi 5 mesi dell'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a a

2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2023, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. L'importo della spesa, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023 è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

ART. 97.

(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

1. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "in misura non superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al 90 per cento";

b) dopo le parole "nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni pregressi). Permane, ai fini delle compatibilità finanziarie, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto

dal vigente comma 3 dell'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Per quanto rappresentato, dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

Titolo VII
Scuola, Università e ricerca

ART. 98.

(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'uguaglianza di genere, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM."
3. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, dopo le parole "al fine di promuovere" sono aggiunte le seguenti ", con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere";
 - b) alla lettera a), le parole ", favorendo l'equilibrio di genere nelle" sono sostituite dalle seguenti "in relazione alle".
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
"c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie STEM".
5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
 - a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;
 - b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
 - c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.
6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La proposta mira a raggiungere l'obiettivo PNRR previsto per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università". Gli *operational arrangements* in relazione alle riforme da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, stabiliscono, infatti, che tali misure includano anche il seguente elemento chiave: "*iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.*"

Per conseguire il *target* europeo, a seguito di interlocuzione con l'Unità di missione PNRR del Ministero, è emersa la necessità indefettibile che detto obiettivo, volto a rafforzare le competenze STEM in tutti i cicli

scolastici per favorire l'equilibrio di genere, venga introdotto con una norma primaria da adottare entro il 31 dicembre 2022.

Il principale fine della proposta normativa sarà, nello specifico, perseguito attraverso l'adozione di linee guida per introdurre azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dell'apprendimento delle discipline STEM all'interno del piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e della programmazione educativa dei servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Inoltre, per assicurare il conseguimento dell'obiettivo vengono previste altre misure che si collocano all'interno di interventi già realizzati dal Ministero.

In particolare, il **comma 1**, recependo quanto previsto nell'*operational arrangement*, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti per rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene opportuno partire dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, rafforzando l'importanza dei campi di esperienza che incoraggiano il bambino ad un approccio matematico-scientifico-tecnologico al mondo naturale e artificiale che lo circonda. Considerata l'età dei bambini (0-6 anni), si fa riferimento ai sistemi simbolico-culturali di cui alle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, agli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, alle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anziché alle "discipline" STEM. Il **comma 2** assicura la centralità della promozione delle competenze STEM anche nell'ambito della formazione continua dei docenti, apportando modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022. Il **comma 3**, intervenendo sull'articolo 9, comma 3, della legge n. 99 del 2022, precisa che il Comitato nazionale ITS *Academy* individua le linee di azione nazionali per favorire lo sviluppo del Sistema terziario di istruzione tecnologica per promuovere attività di orientamento, programmi pluriennali comprendenti, tra gli altri, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere. Il **comma 4** inserisce all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 la lettera c-bis) per ricomprendere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM. Il **comma 5** indica le misure promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito in materia. La lettera a) attiene alla definizione **entro il 30 giugno 2023** di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zero-sei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. La lettera b) riguarda le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche ed educative della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. La lettera c) promuove la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per favorire l'apprendimento delle materie STEM. Il **comma 6** delinea il perimetro di attuazione delle misure di cui al comma 5. Il **comma 7** reca la clausola di neutralità finanziaria.

Relazione tecnica

L'esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il target europeo del PNRR poiché per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi, da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", gli *operational arrangements* richiedono il seguente elemento chiave: "iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."

Il comma 1 recepisce quanto previsto dall'*operational arrangement*.

Ai commi 2, 3 e 4 vengono indicate le misure finalizzate alla promozione delle materie STEM in relazione ad altri interventi già adottati dal Ministero. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede alla lettera a) la definizione da parte del Ministero entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zero-sei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle

discipline STEM. Alla lettera b) si prevede la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. Dette azioni sono da svolgersi soprattutto in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza “istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’11 febbraio di ogni anno sulla base Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 22 dicembre 2015. Le iniziative sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell’istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l’”Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” (prot. n. 10812 del 13 maggio 2021) e l’iniziativa “Il mese delle Stem”, avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l’obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 7 marzo 2022. Inoltre, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il “concorso STEM: femminile plurale” che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l’educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che, partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell’impegno e dell’attenzione del Ministero per lo sviluppo delle competenze STEM, con particolare riguardo alle studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.

Il comma 6 dispone che le misure previste dal comma 5 siano ricomprese nell’ambito degli investimenti PNRR: 1.4 “riduzione dei divari territoriali”, 1.5 “ITS”, 2.1 “Didattica digitale integrata” e 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito. Con riguardo agli investimenti PNRR, infatti, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell’Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” e a quota parte dell’Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” per l’orientamento alle materie STEM. In particolare, nell’ambito dell’investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell’ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell’ambito della sua attuazione – ancora in fase di elaborazione – si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR. Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01). Con riferimento agli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività “STEM” la situazione è la seguente:

- per l’anno 2022: sono stati resi disponibili le risorse finanziarie di cui ai capitoli di bilancio 8.107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, concernenti il piano nazionale scuola digitale per un importo complessivo di 36 milioni di euro;
- per l’anno 2023: in aggiunta agli stanziamenti anzidetti del PNSD verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell’offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro. Pertanto, all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come garantito dalla clausola di neutralità finanziaria prevista al comma 7.

ART. 99.

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti:

“5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista

dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della Regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni è definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.”.

2. I risparmi conseguiti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

Il comma 1 della disposizione in esame inserisce 3 commi all'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011.

In particolare, il nuovo comma 5-quater prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e DSGA siano adottati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Il predetto decreto deve tenere conto, tra gli altri eventuali parametri, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali calcolati su base regionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza entro il 30 aprile e le regioni

provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale determinato dal citato decreto. Con deliberazione motivata della **Regione** può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono a ripartire il contingente dei DS. Tale meccanismo consente, dunque, l'attuazione del principio di leale collaborazione nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Il nuovo comma 5-quinquies definisce un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA qualora non sia raggiunto l'Accordo in Conferenza Unificata. Più nel dettaglio è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, che individua il contingente di DS e DSGA definito dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali nell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, integrato dai fattori correttivi dipendenti dalla densità degli abitanti per Km², ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Successivamente gli USR ripartiscono il contingente dei DS, sentite le Regioni.

Il nuovo comma 5-sexies introduce disposizioni volte a disciplinare il dimensionamento della rete scolastica negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nonché un limite massimo - progressivo negli anni - alla consistenza dell'organico.

In particolare, per l'anno scolastico 2023/2024 continuano a trovare applicazione la disciplina vigente, recata dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 applicando, però, il parametro dell'articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020. Ne deriva che, per l'anno scolastico 2023/2024 il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici (DS) con incarico a tempo indeterminato è pari a 500 unità, ovvero fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e alle stesse è assegnato un direttore dei servizi generali ed amministrativi in comune con altre istituzioni scolastiche. Al personale DSGA che ricopre detti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile.

Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico non potrà essere superiore a quello determinato dall'applicazione dei criteri stabiliti dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011. In sostanza, per l'anno scolastico 2024/2025, saranno conferite in reggenza le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alle suddette istituzioni scolastiche autonome non potrà essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Infine, sempre il comma 5-sexies, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il contingente organico definito sulla base della nuova disciplina introdotta dai decreti di cui ai commi 5-ter ovvero 5-quater non superi il contingente determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Inoltre, si precisa che eventuali situazioni di esubero devono trovare compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Infine, **il comma 2**, ritenuto che l'applicazione della nuova disciplina determina delle economie, prevede tali economie confluiscono in un fondo ad *hoc* costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e che possano essere destinato ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo d'istituto e il fondo per la buona scuola oltre che essere utilizzato per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Relazione tecnica

La norma si configura ad invarianza di spesa, sulla base di quanto di seguito specificato.

Il comma 1, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri imposti attualmente dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), rimanda

ad un decreto interministeriale (DI) del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA che tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dal M4C1 del PNRR e della necessità di salvaguardare alcune specificità territoriali, nonché la sua distribuzione tra le Regioni.

Sulla base di tale DI le Regioni provvederanno, entro il 30 novembre di ciascun anno, al dimensionamento della rete scolastica sulla base del limite di contingente individuato e loro assegnato dal DI che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Per consentire l'entrata in vigore dall'a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di DI dovrà essere trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile 2023 ai fini del raggiungimento dell'Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il 30 giugno 2023. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente alla organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.

Laddove il suddetto DI non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi è individuato con Decreto interministeriale MIM/MEF entro il 31 luglio dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR Milestone M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Km² e tenendo conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Il contingente predetto è ripartito successivamente, per ciascun ufficio scolastico regionale, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina confluiscono in un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. I risparmi di spesa, utilizzabili per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, il Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico vengono accertati, resi disponibili e ripartiti annualmente mediante adozione di un decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo è alimentato esclusivamente con i risparmi accertati a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo sulla base delle ipotesi che seguono.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Calcolata l'incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti in Anagrafe Nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni, è stata applicata alle proiezioni della popolazione residente 3-18 per i prossimi anni - fonte ISTAT (2023-2034).

REGIONE	Incidenza media (2016-2021) Alunni/Popolazione residente 3-18
Abruzzo	95,2%
Basilicata	98,9%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	85,9%
Friuli-Venezia-Giulia	90,0%
Lazio	86,1%
Liguria	88,5%
Lombardia	78,8%
Marche	97,1%
Molise	97,1%
Piemonte	87,9%
Puglia	95,7%
Sardegna	96,1%
Sicilia	93,7%
Toscana	92,8%
Umbria	96,0%
Veneto	81,3%

Tabella 1 – incidenza regionale media alunni/popolazione residente 3-18

Proiezioni popolazione residente 3 -18												
REGIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abruzzo	170.248	167.171	164.157	161.364	158.523	155.430	152.683	149.645	146.905	144.235	141.998	139.830
Basilicata	69.998	68.283	66.653	65.018	63.550	62.031	60.634	59.423	58.350	57.242	56.441	55.570
Calabria	265.661	260.856	255.645	250.325	245.573	240.897	236.427	232.197	228.499	224.842	221.433	217.893
Campania	875.557	856.316	836.862	816.475	801.135	785.417	770.804	756.017	747.200	737.161	729.068	721.621
Emilia-Romagna	623.295	615.685	606.874	597.407	587.649	577.730	567.394	557.668	548.277	541.705	535.479	530.279
Friuli Venezia Giulia	145.251	142.412	139.873	136.882	133.812	131.737	129.530	127.604	126.336	125.500	124.678	124.215
Lazio	808.773	794.944	779.381	762.770	746.332	730.662	715.919	701.878	688.695	677.472	668.076	659.614
Liguria	181.968	178.931	175.512	172.209	169.254	166.171	163.499	161.490	160.120	158.718	157.939	157.247
Lombardia	1.450.149	1.428.814	1.405.685	1.380.273	1.355.542	1.330.420	1.305.525	1.282.939	1.263.736	1.247.126	1.234.439	1.223.990
Marche	203.836	200.093	195.419	191.125	186.358	181.868	177.404	173.688	170.252	167.373	164.796	162.358
Molise	35.997	35.161	34.319	33.548	32.795	32.060	31.524	30.836	30.268	29.726	29.225	28.744
Piemonte	566.882	557.356	548.547	539.785	524.770	514.057	504.003	495.417	487.778	480.495	474.662	469.776
Puglia	551.635	539.172	526.322	515.257	503.423	493.253	482.811	473.585	464.161	454.935	445.948	437.952
Sardegna	190.601	185.758	180.548	175.397	170.296	165.062	159.920	154.835	150.172	146.147	142.707	139.612
Sicilia	711.800	698.357	684.721	672.328	661.134	649.807	639.456	629.734	621.178	612.357	605.263	597.328
Toscana	487.501	478.981	469.859	460.925	452.046	443.161	435.520	427.979	421.426	415.218	410.794	406.662
Umbria	115.024	112.885	110.403	107.929	105.375	102.729	100.445	98.084	95.830	93.729	91.906	90.329
Veneto	683.498	670.411	657.280	644.469	632.348	620.353	609.871	600.162	592.012	584.794	579.749	575.616
Totale	8.137.672	7.991.566	7.836.060	7.681.484	7.529.875	7.382.845	7.243.349	7.115.381	7.003.236	6.898.775	6.814.597	6.738.836

Tabella 2 – proiezione regionale popolazione residente 3-18

Fonte ISTAT: "Previsioni della popolazione - Anni 2020-2070", disponibile al sito http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PREVDEM1

A partire dai dati sulla proiezione degli alunni frequentanti, per ogni anno scolastico, dal 2024-2025 fino al 2031/2032, e per ogni Regione, si è proceduto ad una elaborazione degli stessi per giungere al dato a livello di singole scuole e calcolato così il numero di scuole normodimensionate con i parametri di cui ai commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011 (600/400 alunni); il dato è stato utilizzato per stimare annualmente il numero di alunni medio per scuola che consente di rendere minima la differenza totale, a livello nazionale, tra il numero di Istituzioni Scolastiche con DS e DSGA nominabili secondo la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame e le istituzioni scolastiche normodimensionate in base alla normativa vigente.

Impostazione del procedimento di calcolo:

Per ogni Regione e per ogni anno scolastico, viene valorizzata la seguente relazione

sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)

dove:

“sedi”: rappresenta il numero delle istituzioni scolastiche con Dirigente scolastico e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina;

“tot. alunni”: rappresenta il numero degli alunni determinato in base alla proiezione dati ISTAT normalizzata secondo il valore dell’incidenza media;

“Parametro”: valore inizialmente incognito compreso tra 900 e 1000, determinato a conclusione della procedura di calcolo per ogni anno scolastico preso in esame;

“Correttivi”: correttivi basati sulla densità abitativa e sui comuni isolani per tutti gli anni scolastici analizzati tenendo conto dei dati utilizzati per le ipotesi di dimensionamento relativi all’anno 2019. In merito agli effetti dei correttivi sul calcolo del numero delle sedi di dirigenza si evidenzia quanto segue.

La densità di abitanti per Km² viene distinta in fasce di livello, ad ognuna delle quali viene associato un numero intero relativo, che inserito nella relazione di calcolo modifica il denominatore. Nei territori con densità abitativa minore il fattore correttivo è un numero negativo che, riducendo il valore del denominatore, incrementa il rapporto, ovvero il numero delle sedi da attivare (valore minimo assunto dal correttivo è pari a -150). L’effetto opposto si apprezza per i territori con densità abitativa maggiore (valore massimo assunto dal correttivo è pari a +20).

Analogamente, si tiene conto della presenza di comuni isolani introducendo come fattore correttivo un numero intero negativo, che, sommato al valore assegnato al parametro, incrementa il numero delle sedi da attivare.

Algoritmo di calcolo ricorsivo:

considerata la complessità organizzativa, tenuto conto della normativa di settore, con particolare riferimento ai parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed ATA, viene individuato pari a 950 il numero di alunni che consente una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche.

Tale valore viene introdotto come riferimento standard, a partire dal quale si procede per individuare il parametro di calcolo da utilizzare annualmente per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ogni Regione.

Si procede per approssimazione successive nel rispetto della seguente condizione di riferimento:

$$900 < \text{“Parametro”} < 1000$$

Vengono assunti diversi valori di prova del “Parametro”, per ognuno di questi valori viene calcolato il corrispondente numero di “sedi” - applicazione formula: sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)

Il numero di “sedi” così determinato è utilizzato per calcolare la differenza rispetto al numero di sedi normodimensionate con parametro 600/400 (determinate in base alle regole attuali e alla proiezione dei dati riferiti alla popolazione scolastica regionale nell’anno di riferimento):

$$\text{differenza sedi}_{\text{regione}} = \text{sedi} - \text{numero di sedi normodimensionate } 600/400$$

(si evidenzia che il risultato dell’operazione può restituire numeri minori di zero)

Per ogni anno preso in esame il calcolo viene ripetuto per tutte le Regioni.

Per ogni valore di prova assegnato al “Parametro” si calcola la somma dei valori assunti dalla variabile “differenza sedi” associata ad ogni Regione

$$\begin{aligned} & (\text{differenza sedi}_{\text{Abruzzo}} + \text{differenza sedi}_{\text{Basilicata}} + \dots + \text{differenza sedi}_{\text{Veneto}}) \\ \text{Somma diff. sedi} &= \sum \text{“differenza sedi”}_{\text{regione}} \end{aligned}$$

(si evidenzia che il risultato dell’operazione può restituire numeri minori di zero)

Da quanto precede, il valore di “Somma diff. sedi” cambia in base al valore assegnato al “Parametro”. Quello che rende “Somma diff. sedi” minimo (zero, o numero più vicino al numero di sedi che si avrebbe con l’applicazione dei parametri 600/400 di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 19 del DL n. 98/2011) rappresenta il valore del “Parametro” da utilizzare per tutte le Regioni nell’anno scolastico di interesse.

Tenuto conto dei parametri dimensionali stabiliti dall’articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (600/400 alunni), il numero di istituzioni scolastiche previste per l’a.s. 2024-2025 viene stimato pari a 7.402, con una riduzione di istituzioni scolastiche pari a 117 rispetto alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l’a.s. 2022/2023 (come indicato nel Decreto del Ministro dell’istruzione n. 104 del 26 aprile 2022), assunte come base di partenza anche per l’a.s. 2023/2024, con conseguente minore spesa come indicato in Tabella 6.

Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall’algoritmo sia superiore viene confermato quest’ultimo dato;
2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

	Anno scolastico	Incremento percentuale
I	2024-2025	1 %
II	2025-2026	0,5 %
III	2026/2027	0%

Tabella 4 – incremento percentuale numero di sedi

Si è inoltre tenuto conto della tutela riservata dalla norma alle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche garantendo che il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non sia mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.

Il modello di calcolo, aggiornato con i correttivi e le integrazioni sopra riportate, consente la stima del numero di istituzioni scolastiche con dirigente scolastico e DSGA nominabili, secondo la norma in esame, negli anni scolastici dal 2024-2025 al 2031-2032, come rappresentato nella colonna II della Tabella 5. Inoltre, per completezza, nella parte finale del presente documento si aggiungono, per ogni anno preso in considerazione, i dati di maggior interesse a livello regionale.

Si ritiene opportuno precisare che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, come risulta evidente dal confronto dei valori riportati nella colonna II e IV della Tabella 5. Le situazioni di esubero nei primi tre anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente per effetto delle integrazioni alla procedura di cui si è detto.

Tabella– riepilogo dati

I	II	III	IV	V
Anno scolastico	Numero Istituzioni Scolastiche previste	Differenza rispetto al numero istituzioni scolastiche a.s. precedente	Numero DS nel ruolo tenuto conto delle cessazioni	Stima cessazioni dirigenti scolastici nel ruolo
2024/2025	7.402	117	6.490	470
2025/2026	7.305	97	6.014	476
2026/2027	7.209	96	5.535	479
2027/2028	7.151	58	5.063	472
2028/2029	7.093	58	4.585	478
2029/2030	7.019	74	4.102	483
2030/2031	6.953	66	3.626	476
2031/2032	6.885	68	3.144	482

Stima economie

Di seguito gli assunti per una stima dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del modello sopra descritto.

Assunto che il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) e quello di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC), la spesa annuale media, per istituzione scolastica autonoma, è posta pari a
 Spesa DS e DSGA = 101.926 + 37.462 = 139.388 euro

La variazione della spesa complessiva viene calcolata annualmente moltiplicando la differenza del numero di sedi di dirigenza (colonna III della Tabella 5) per la "Spesa DS e DSGA".

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari, (ricadendo, pertanto per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) è possibile stimare i risparmi di spesa riferiti

agli esercizi finanziari nei valori riportati nella Tabella che segue i quali, anche attesa la loro variabilità, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Come sopra specificato, infatti, tale minor spesa è conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo in esame che potrebbe variare dalla riduzione di spesa che si maturerebbe in seguito all'adozione del decreto di cui al precedente comma 5-quater. Il successivo comma 5-sexies specifica, ad ogni modo, che per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che per l'anno scolastico successivo 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies laddove quello di cui al comma 5-quater non venisse adottato, definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis, in ogni caso inferiore a quello individuato per l'a.s. 2022/2023 pari a 7.519 unità. E' altresì previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il contingente organico di ciascun anno scolastico sarà individuato comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

a.s. 2024/2025	a.s. 2025/2026	a.s. 2026/2027	a.s. 2027/2028	a.s. 2028/2029	a.s. 2029/2030	a.s. 2030/2031	a.s. 2031/2032 e ss.
- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396
	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636
		- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248
			- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504
				- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504
					- 10.314.712	- 10.314.712	- 10.314.712
						- 9.199.608	- 9.199.608
							- 9.478.384
- 16.308.396	- 29.829.032	- 43.210.280	- 51.294.784	- 59.379.288	- 69.694.000	- 78.893.608	- 88.371.992

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 e ss
- 5.436.132	- 20.815.275	- 34.289.448	- 45.905.115	- 53.989.619	- 62.817.525	- 72.760.536	- 82.053.069	-88.371.992

ART. 100.

(Misure in materia di istruzione e merito)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

2. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti

e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi negli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

4. Ai fini della attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico. In particolare, con tale fondo si intendono sostenere azioni di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica. Nel novero di dette attività rientrano, altresì, le iniziative tese alla definizione della personalizzazione dei percorsi per gli studenti, nonché le attività realizzate in attuazione del PNRR. Per la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse si rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Il **comma 2** stabilisce che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano, altresì, l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni, prevista dall'articolo 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atteso, infatti, che per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV, in quanto, alla luce delle specificità del sistema scolastico, l'art. 74, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti prevista dall'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti, garantendo così un controllo maggiore rispetto all'adempimento dell'obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l'ANAC aveva affidato, in un primo momento (Delibera n. 201/2022), ai direttori degli USR il compito di attestare l'avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento (comunicato ANAC del 5 ottobre 2022), ai dirigenti scolastici che, peraltro, essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell'avvenuta pubblicazione. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all'applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenza nelle scuole.

Il medesimo comma prevede che l'adeguamento dei compensi spettanti ai revisori contabili sia affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, si stabilisce che, dall'anno 2023, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata all'incremento dei compensi dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche, in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame.

Il **comma 3** prevede lo stanziamento di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'attivazione e lo svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di bandire i concorsi relativi al reclutamento dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si ricorda che il PNRR ha previsto la riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1), che mira a introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e un chiaro collegamento tra la progressione di carriera, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo. A tal riguardo, si evidenzia che, con i decreti-legge n. 73 del 2021 e nn. 36 e 115 del 2022, è stata già avviata la citata riforma volta a perseguire le seguenti finalità: la tempestiva nomina del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022; la semplificazione delle procedure concorsuali; l'immissione in ruolo del medesimo personale; la formazione, l'abilitazione e l'accesso in ruolo dei docenti; la previsione, per gli insegnanti di ruolo, di forme di premialità e progressioni di carriera. In particolare, alla riforma del reclutamento è associato anche il target M4C1-14, che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024. Infine, la disposizione stabilisce che i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** ai fini della attuazione del presente articolo, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 101.***(Misure in materia di università e borse di studio)***

1. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente: “977. Nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

2. All'articolo 64, comma 6-ter.I, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».

3. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Relazione illustrativa-tecnica

La norma di cui al comma 1 ha effetti finanziari neutri, non prevedendo maggiori oneri per lo Stato. Il comma 977, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, 145, che si propone di modificare, attualmente così recita: “977. A decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

La disposizione sostituisce il predetto comma 977 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 2 disciplina l'Assistenza informatica unità PNRR. Il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021, è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi ad iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla Ricerca all'Impresa”.

In tale contesto, non essendo stato previsto per il MUR, nell'ambito dei fondi del PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dal Piano e conseguire gli sfidanti obiettivi annuali e pluriennali previsti, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.” convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233”, il Ministero è stato autorizzato entro il limite di spesa di 10 milioni di euro, a sottoscrivere convenzioni ICT Consip per acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

In forza di tale disposizione di legge, sono state attivate specifiche convenzioni per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L'oggetto del servizio è relativo ad un supporto specialistico in essere presso l'Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Università e della Ricerca competenti per l'attuazione delle diverse iniziative, attraverso i quali è stato avviato il disegno dei modelli di erogazione dei servizi digitali, il disegno dei processi digitali sottesi all'erogazione del servizio digitale, lo sviluppo di servizi per la gestione dei contenuti tramite soluzioni di “content Management”, attività connesse a realizzazione e gestione di Portali e Siti Web per il Ministero e la definizione dei requisiti e delle funzionalità dei sistemi informativi, attività tutte strettamente connesse e necessarie per la corretta attuazione del PNRR nella sua fase di start-up.

Entrambi i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione è titolare, è indispensabile l'assegnazione di risorse specifiche per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation avviato nel corso dell'anno: sarà necessario proseguire con l'onerosa attività definizione dei requisiti dei sistemi informativi e monitorarne la realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione; proseguire nel disegno, nello sviluppo e nella messa in esercizio dei processi digitali e dei modelli di erogazione dei medesimi; realizzare e mantenere portali e siti-web del Ministero connessi al PNRR e, in generale, prevedere, implementare e monitorare processi, strumenti e flussi per la gestione dell'enorme mole di dati, informazioni e documenti discendenti dall'attuazione delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come garantire un costante presidio delle attività di stakeholder engagement nel quadro di attuazione del PNRR MUR.

Nei sensi suesposti, la norma è tesa in via definitiva ad assicurare le risorse specifiche per garantire la continuità del supporto tecnico ad oggi in essere, essenziale per l'espletamento, nei tempi e nelle modalità previste, delle attività collegate alla realizzazione del Piano e funzionali al conseguimento soddisfacente delle milestone e dei target annuali e pluriennali da esso previsti, anche tenuto conto degli enormi maggiori oneri in capo alle diverse Direzioni Generali competenti per l'attuazione delle iniziative PNRR, il cui dimensionamento in termini di personale organico è insufficiente per far fronte alle perentorie tempistiche dettate dalle risorse aggiuntive NGEU.

Il comma 3 è volto ad assicurare la continuità delle borse di studio post PNRR. L'attuazione del PNRR, con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Allo scopo di assicurare il consolidamento della riforma il comma 2 stanza prevedere risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto sulla base del predetto decreto anche nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR.

Titolo VIII
Turismo, sport, cultura e informazione

ART. 102.

(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)

1. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di euro 30 milioni per l'anno 2023 ed 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ~~efficientamento energetico~~, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti, ~~alla riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di cui al presente comma e al comma 1 e~~, nella misura di euro 1 milione per ciascun degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di *snow-farming*.
3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Relazione illustrativa

La norma mira ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, nonché a ripensare la montagna, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza.

La disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio. Sono episodi che hanno recato forte nocimento all'immagine dell'Italia, andando ad incidere fortemente sulle scelte della destinazione finale da parte dei turisti di provenienza sia nazionale che estera.

Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attrattività turistica nelle zone montane.

Naturalmente, incentivare i flussi turistici vuol dire incidere positivamente su tutto il comparto, dalle strutture ricettive ai bar e ai ristoranti, che, come altri, sta subendo il prolungamento della crisi dovuta all'innalzamento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Anche per tale ragione, la norma, nel prevedere l'ammodernamento o la dismissione degli impianti di risalita e favorire il ripensamento dei sistemi di innevamento artificiale e dell'uso delle catene appenniniche e delle Alpi, stante il registrato aumento delle temperature, dispone che tale ammodernamento o dismissione avvenga in un'ottica di minor impatto ambientale possibile.

Sarà un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Relazione tecnica

La norma mira ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, nonché a ripensare la montagna, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza.

La disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio. Sono episodi che hanno recato forte nocimento all'immagine dell'Italia, andando ad incidere fortemente sulle scelte della destinazione finale da parte dei turisti di provenienza sia nazionale che estera.

Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attrattività turistica nelle zone montane.

Naturalmente, incentivare i flussi turistici vuol dire incidere positivamente su tutto il comparto, dalle strutture ricettive ai bar e ai ristoranti, che, come altri, sta subendo il prolungamento della crisi dovuta all'innalzamento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Anche per tale ragione, la norma, nel prevedere l'ammodernamento o la dismissione degli impianti di risalita e favorire il ripensamento dei sistemi di innevamento artificiale e dell'uso delle catene appenniniche e delle Alpi, stante il registrato aumento delle temperature, dispone che tale ammodernamento o dismissione avvenga in un'ottica di minor impatto ambientale possibile.

Al fine di raggiungere le predette finalità, è stato ritenuto congruo e necessario stanziare almeno 30 milioni per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Sarà un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

ART. 103.***(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)***

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 79, decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

c) articolo 6-bis, comma 3 e comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

3. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

4. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 3, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

5. In presenza di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 3 e 4 non è prevista l'applicazione di sanzioni.

6. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

7. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione illustrativa

La proposta normativa ha lo scopo di agevolare il recupero e la restituzione delle agevolazioni ricevute in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notificate dal Ministero del Turismo e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

È sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro Temporaneo con tutte le relative modifiche che si sono susseguite nel biennio 2020-2021, di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1.

La disposizione da una parte spinge gli operatori economici ad effettuare i necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute ed ai limiti della Sezione 3.1. e dall'altra semplifica la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.

Il comma 1 dell'articolo in esame elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero presenti nei commi da 2 a 8.

Il comma 2 stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 1 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

I commi 3 e 4 disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso

In particolare, il comma 3 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il comma 4, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il comma 5 stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi 3 e 4 non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.

Il comma 6 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 stabilisce che ai fini del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1. del Quadro Temporaneo è necessario avere riguardo la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.

Il comma 8 disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

ART. 104.

(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

1. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:

- a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
- b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
- c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo» per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Il settore del turismo è caratterizzato da alcune debolezze strutturali, tra cui spiccano la carenza di personale qualificato e l'alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda. Ciononostante, il settore turistico è stato trainante nell'ultimo periodo, in particolare attraverso importanti flussi dall'estero, e, quindi, risulta necessario prevedere interventi finalizzati all'alta formazione e specializzazione delle figure professionali del settore, dotandoli di elevati standard internazionali nella gestione delle strutture, nell'accoglienza e nella ricettiva.

Risulta, quindi, necessaria definire una strategia finalizzata a contrastare tali fattori mediante la riqualificazione del personale già occupato nel settore e la formazione di nuove figure professionali attraverso percorsi formativi di eccellenza con alti standard professionali e di internazionalizzazione, facendo sì che dopo tali percorsi vi siano dei canali per l'accesso diretto e il reinserimento nel mercato del lavoro nonché per l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l'istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell'offerta turistica in Italia.

Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all'istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all'attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell'occupazione nel settore turistico, volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane, anche attraverso l'istituzione di una o più scuole di alta formazione;
- b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
- c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Inoltre, il Ministero coordinerà l'utilizzo del Fondo tenendo conto del rapporto con il sistema di istruzione e formazione (con partner strategici quali regioni, università, istituti scolastici, ITS, ecc.), così come quello di collocamento (le agenzie per il lavoro e i consulenti del lavoro già esistenti, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze anche con attenzione alle nuove professioni e alle riconversioni professionali e di rafforzare i servizi di collocamento nel mondo del lavoro.

ART. 105.***(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)***

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La grave crisi energetica legata all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia di COVID-19, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando.

In tale contesto, al fine incentivare l'economia dei piccoli comuni a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, e garantire al 'turista' città, paesi, borghi, sempre più sostenibili, accessibili e inclusivi, la norma prevede l'istituzione di un fondo destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, allo scopo di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità e sostenibilità ambientale.

L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

In un'ottica di potenziamento dei flussi turistici e di tutela delle attività economiche e commerciali presenti nelle piccole realtà a rilevante vocazione turistica, nonché per mitigare gli effetti negativi prodotti dalla crisi economica in atto e favorire la delocalizzazione del turismo, l'istituzione del Fondo in questione, per il potenziamento dell'attrattività dei piccoli comuni a vocazione turistica, si rivela strategica.

Le modalità per l'attuazione del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ART. 106.

(Fondo per il turismo sostenibile)

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 10 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:

- a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
- b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- c) supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Relazione illustrativa

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni da CO₂.

In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo per il Turismo Sostenibile, attraverso il quale finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall'*overtourism* sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e di favorire la transizione ecologica nel turismo.

Il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente:

- a. attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi, con la promozione della destagionalizzazione del turismo;
- b. promozione del turismo ecosostenibile e intermodale;

- c. supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle aree tematiche.

a) Attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi

Il fenomeno dell'*overtourism*, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno crescente che produce impatti negativi sui territori interessati.

La concentrazione su specifiche destinazioni, che soffrono di un'eccessiva presenza turistica, può essere attribuita a diverse cause come, ad esempio, la facilità con la quale si possono raggiungere tali mete (voli *low cost*) ovvero l'influenza dei *social media* sulla scelta della meta turistica.

L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città a rischio di *overtourism*, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l'intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

Si dà evidenza di seguito dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

- i. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica "*green*"

Nell'ambito di questo ambito di intervento, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

- ii. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi

Nell'ambito di questo secondo ambito di intervento, si intende promuovere e alimentare lo sviluppo e la creazione di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici *ad hoc*.

Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it.

b) Promozione del turismo intermodale e sostenibile

In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti – su cui si basano gli spostamenti dei viaggiatori – riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.

Il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di Partenariato pubblico-privato finalizzati a:

- i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;
- ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;
- iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;
- iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;
- v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto-spendente verso la nostra Nazione.
- vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*.

c) Supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità

La crescente attenzione alle variabili ambientali da parte dell'opinione pubblica e dei Governi, come dimostrato anche dal recente COP27 di Sharm el-Sheikh, connessa al contesto di cambiamento climatico ed al nuovo contesto geopolitico scaturito dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini dell'Europa, impongono di riconsiderare anche nel turismo i temi dell'autosufficienza e della sicurezza energetica, dell'efficiamento delle imprese e delle strutture, e più in generale di un approccio "verde" alle attività economiche.

La sostenibilità, almeno per quanto riguarda la sua componente ambientale (a cui sempre più spesso si associano anche quella sociale ed economica) è diventato un tema di stringente attualità. Anche per questo, dal lato delle imprese non solo turistiche si è innescato un meccanismo di rincorsa e di comunicazione che al momento non conosce regole né verifiche (fenomeno del *Greenwashing*).

L'intervento che qui si propone mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso.

Il rilascio della certificazione porta beneficio agli operatori del settore in quanto (a) valorizza l'impegno delle strutture in tema di sostenibilità (b) fornisce nuovi elementi di comunicazione esterna con i propri clienti.

I turisti, infatti, sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità come dimostrano anche i grandi portali di prenotazione (OTA) che ad essa dedicano ampio spazio e categorizzazioni ad hoc sui loro portali.

Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.

La certificazione ISO 14001 garantisce che l'organizzazione abbia un sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi. In particolare, la certificazione attesta che l'organizzazione:

- i. ha definito una politica ambientale idonea alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.
- ii. ha definito gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi che è in grado di controllare e/o influenzare
- iii. ha identificato gli aspetti che potrebbero avere un impatto ambientale importante.
- iv. ha attivato controlli efficaci per controllare e diminuire i rischi ambientali.
- v. ha definito obiettivi ambientali che siano misurabili, ove praticabile, prendendo in considerazione requisiti di legge e fattori ambientali significativi, e ha predisposto programmi per raggiungere questi obiettivi.

- vi. garantisce che il personale ha la competenza utile a monitorare e prevenire impatti ambientali.
- vii. ha attuato procedure per la comunicazione interna ed esterna.

Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapposibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT.

In particolare:

- a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
- b. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari di una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19;
- c. In realtà l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche, attraverso il Fondo, si potrebbe porre in una logica di complementarietà con quanto finanziato a valere sul FUNT ed utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione, è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Peraltro, il FUNT di parte corrente, istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 120 Mln €, e rifinanziato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 4 del 2022, per 105 Mln € per l'anno 2022, è stato così utilizzato:

- **60,7 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni effettuate dal 1.1.2022 al 31.3.2022 nel settore turistico (D.L. 4/2022 – art. 4, c.2);
- **39,3 Mln €** - misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1), successivamente utilizzati, per un importo pari a 39 Mln €, a copertura dell'articolo 3 del D.L. n. 179/2022);
- **5 Mln €** - misure a sostegno delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1);
- **2 Mln €** - misure a sostegno delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-bis);
- **56,25 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel periodo 1.4.2022-31.8.2022 a favore dei datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-seies);
- **15,6 Mln €** - credito d'imposta pari al 50% della seconda rata IMU dell'anno 2021 relativa agli immobili D/2 – alberghi e pensioni – riconosciuto a favore del comparto turistico (D.L. 21/2022 – art. 22, c. 6).

Con riferimento alla parte rimanente del FUNT di parte corrente relativa all'anno 2022, pari a **46,15 Mln €**, si rappresenta che con decreto interministeriale (MiTur – MEF) 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal decreto interministeriale n. 8426/2022, è stato stabilito che:

- 80% delle risorse residue 2022 sono assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (**all. 1**);

- 20% delle risorse residue 2022 sono da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (Mitur – MEF), per le medesime finalità (**all. 2**).

Il FUNT di conto capitale, istituito con l'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 50 Mln €, è stato così utilizzato:

- **5 Mln €** - per il centenario dell'autodromo di Monza (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 3-ter);
- **36 Mln €** - risorse 2022 assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (D.I. [MiTur – MEF] 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal D.I. n. 8426/2022; D.M. 27 giugno 2022, n. 8207; Atto di programmazione 2022 del 14 giugno 2022, n. 7618);
- **3 Mln €** - messa in sicurezza della rocca abbaziale di Subiaco;

6 Mln € - risorse residue 2022 da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (Mitur – MEF), per le medesime finalità.

Relazione tecnica

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni da CO2.

In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

Tutto ciò premesso, si prevede di istituire un Fondo per il Turismo Sostenibile, attraverso il quale finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall'*overtourism* sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e di favorire la transizione ecologica nel turismo.

Il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente:

- d. attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi, con la promozione della destagionalizzazione del turismo;
- e. promozione del turismo ecosostenibile e intermodale;
- f. supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle aree tematiche.

a) Attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi

Il fenomeno dell'*overtourism*, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno crescente che produce impatti negativi sui territori interessati.

La concentrazione su specifiche destinazioni, che soffrono di un'eccessiva presenza turistica, può essere attribuita a diverse cause come, ad esempio, la facilità con la quale si possono raggiungere tali mete (voli *low cost*) ovvero l'influenza dei *social media* sulla scelta della meta turistica.

L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città a rischio di *overtourism*, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l'intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

Si dà evidenza di seguito dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

- j. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica "*green*"

Nell'ambito di questo ambito di intervento, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire

quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

jj. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi

Nell'ambito di questo secondo ambito di intervento, si intende promuovere e alimentare lo sviluppo e la creazione di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici *ad hoc*.

Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it.

b) Promozione del turismo intermodale e sostenibile

In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti – su cui si basano gli spostamenti dei viaggiatori – riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.

Il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di Partenariato pubblico-privato finalizzati a:

- vii. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;
- viii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;
- ix. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;
- x. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;
- xi. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto-spendente verso la nostra Nazione.
- xii. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*.

c) Supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità

La crescente attenzione alle variabili ambientali da parte dell'opinione pubblica e dei Governi, come dimostrato anche dal recente COP27 di Sharm el-Sheikh, connessa al contesto di cambiamento climatico ed al nuovo contesto geopolitico scaturito dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini dell'Europa, impongono di riconsiderare anche nel turismo i temi dell'autosufficienza e della sicurezza energetica, dell'efficientamento delle imprese e delle strutture, e più in generale di un approccio "verde" alle attività economiche.

La sostenibilità, almeno per quanto riguarda la sua componente ambientale (a cui sempre più spesso si associano anche quella sociale ed economica) è diventato un tema di stringente attualità. Anche per questo, dal

lato delle imprese non solo turistiche si è innescato un meccanismo di rincorsa e di comunicazione che al momento non conosce regole né verifiche (fenomeno del *Greenwashing*).

L'intervento che qui si propone mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso. Il rilascio della certificazione porta beneficio agli operatori del settore in quanto (a) valorizza l'impegno delle strutture in tema di sostenibilità; (b) fornisce nuovi elementi di comunicazione esterna con i propri clienti.

I turisti, infatti, sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità come dimostrano anche i grandi portali di prenotazione (OTA) che ad essa dedicano ampio spazio e categorizzazioni ad hoc sui loro portali.

Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.

La certificazione ISO 14001 garantisce che l'organizzazione abbia un sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi. In particolare, la certificazione attesta che l'organizzazione:

- viii. ha definito una politica ambientale idonea alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.
- ix. ha definito gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi che è in grado di controllare e/o influenzare
- x. ha identificato gli aspetti che potrebbero avere un impatto ambientale importante.
- xi. ha attivato controlli efficaci per controllare e diminuire i rischi ambientali.
- xii. ha definito obiettivi ambientali che siano misurabili, ove praticabile, prendendo in considerazione requisiti di legge e fattori ambientali significativi, e ha predisposto programmi per raggiungere questi obiettivi.
- xiii. garantisce che il personale ha la competenza utile a monitorare e prevenire impatti ambientali.
- xiv. ha attuato procedure per la comunicazione interna ed esterna.

Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapposibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT.

In particolare:

- d. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
- e. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari dei una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19;
- f. In realtà l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche, attraverso il Fondo, si potrebbe porre in una logica di complementarietà con quanto finanziato a valere sul FUNT ed utilizzato dagli operatori per la riconversione/adequamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione, è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Peraltro, il FUNT di parte corrente, istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 120 Mln €, e rifinanziato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 4 del 2022, per 105 Mln € per l'anno 2022, è stato così utilizzato:

- **60,7 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni effettuate dal 1.1.2022 al 31.3.2022 nel settore turistico (D.L. 4/2022 – art. 4, c.2);
- **39,3 Mln €** - misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1), successivamente utilizzati, per un importo pari a 39 Mln €, a copertura dell'articolo 3 del D.L. n. 179/2022);
- **5 Mln €** - misure a sostegno delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 1);

- **2 Mln €** - misure a sostegno delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-bis);
- **56,25 Mln €** - esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel periodo 1.4.2022-31.8.2022 a favore dei datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 2-seies);
- **15,6 Mln €** - credito d'imposta pari al 50% della seconda rata IMU dell'anno 2021 relativa agli immobili D/2 – alberghi e pensioni – riconosciuto a favore del comparto turistico (D.L. 21/2022 – art. 22, c. 6).

Con riferimento alla parte rimanente del FUNT di parte corrente relativa all'anno 2022, pari a **46,15 Mln €**, si rappresenta che con decreto interministeriale (MiTur – MEF) 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal decreto interministeriale n. 8426/2022, è stato stabilito che:

- 80% delle risorse residue 2022 sono assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (**all. 1**);
- 20% delle risorse residue 2022 sono da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (MiTur – MEF), per le medesime finalità (**all. 2**).

Il FUNT di conto capitale, istituito con l'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021, con una dotazione, per l'anno 2022, pari a 50 Mln €, è stato così utilizzato:

- **5 Mln €** - per il centenario dell'autodromo di Monza (D.L. 4/2022 – art. 4, c. 3-ter);
- **36 Mln €** - risorse 2022 assegnate alle regioni e alle province autonome per le finalità del FUNT (D.I. [MiTur – MEF] 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dal D.I. n. 8426/2022; D.M. 27 giugno 2022, n. 8207; Atto di programmazione 2022 del 14 giugno 2022, n. 7618);
- **3 Mln €** - messa in sicurezza della rocca abbaziale di Subiaco;
- **6 Mln €** - risorse residue 2022 da ripartire e assegnare, con uno o più decreti interministeriali (MiTur – MEF), per le medesime finalità.

- i) Ad ogni buon conto, le condizioni contenute nell'articolo 1, cc. 366 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234, hanno reso difficile l'impiego del FUNT; per tale motivo il Ministero del turismo ne sta valutando una modifica al fine di renderlo maggiormente fruibile.

ART. 107.

(Misure a sostegno dello sport italiano)

1. Il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

2. Le disposizioni sul credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;

b) dopo le parole «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».

4. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

6. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e

la transizione ecologica ed energetica del settore Sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al comma 1 è volta a incrementare le risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2023, 2024 e 2025.

La disposizione di cui al comma 2 dispone la proroga, per l'anno d'imposta 2023, del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa attraverso compensazioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute prima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

La previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

In particolare, si rende applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il comma 5 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 6 prevede il potenziamento dei fondi speciali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo. In particolare, l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) amministra in gestione separata e gratuita i Fondi Speciali statali relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva sui finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

- a) Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo;
- b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali Fondi sono privi di una stabile fonte di alimentazione ed in particolare il Fondo per contributi in conto interessi dispone di una dotazione esigua. Entrambi necessitano di rifinanziamento al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Il Fondo Contributi per gli interessi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 ha goduto in passato di un'alimentazione in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol).